

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORO VALSELLA"

Titolo I Costituzione e scopi

Articolo 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione riconosciuta denominata: "Associazione Coro Valsella", in seguito citata anche solo come "Associazione", è regolata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, ("Codice del Terzo Settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha durata illimitata e ha sede legale nel Comune di Borgo Valsugana (Trento).
3. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Borgo Valsugana non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. Le finalità dell'Associazione si esauriscono nell'ambito del territorio della provincia di Trento.
5. La denominazione Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" potranno essere utilizzati a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
6. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione "Associazione Coro Valsella ETS".

Articolo 2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale prevista dall'articolo 5 comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore:
"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117 del 2017 presente articolo".

Articolo 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) riunire coloro che, forniti delle indispensabili naturali doti canore, trovano gioia nel canto;
 - b) perfezionare e valorizzare le qualità musicali e corali dei coristi e degli aspiranti coristi del Coro Valsella;

- c) diffondere la cultura musicale ad ogni livello e in ogni ambiente;
- d) valorizzare il canto corale nelle sue più svariate accezioni ed espressioni ed in particolare il canto popolare di montagna;
- e) ampliare la conoscenza della cultura musicale ed artistica del canto corale, attraverso contatti fra persone, enti ed Associazioni e la realizzazione di interscambi culturali;
- f) promuovere gli scambi culturali e i gemellaggi musicali, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;
- g) promuovere, programmare e attuare iniziative e attività ricreative, culturali, didattiche, formative e sociali, che contribuiscano alla formazione culturale e musicale, al fine precipuo di trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma 1, l'Associazione potrà:

- a) svolgere attività corale;
- b) organizzare e gestire corsi musicali per potenziali coristi;
- c) organizzare attività di ricerca, di raccolta, di documentazione e di informazione in campo musicale e, in particolare, sul canto popolare;
- d) partecipare a concorsi, manifestazioni, rassegne, concerti, anche in concorso con altre Associazioni, enti ed istituzioni;
- e) promuovere, organizzare e gestire, anche in forma stabile e ricorrente, concorsi, manifestazioni e iniziative volte alla divulgazione della cultura musicale e del canto corale;
- f) svolgere attività editoriale, musicale e letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione di materiale fonografico, audiovisivo e informatico, di libri e testi, di periodici, riviste e giornali, avvalendosi anche dei nuovi media;
- g) editare e diffondere la propria produzione musicale e culturale e quella di terzi;
- h) svolgere attività ricreative e di supporto al proprio interno, organizzando eventi, gite sociali, attività ludiche e sociali e quant'altro cooperi al mantenimento dello spirito sociale, con particolare riferimento agli associati più giovani;
- i) associarsi con altri organismi aventi analoghe finalità in qualità di socio ordinario o mediante la costituzione o la partecipazione a federazioni, consorzi, società e comitati, per scopi o oggetti limitati e definiti, a condizione o meno di reciprocità.

3. L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e

dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'Associazione potrà, altresì, attuare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 5 - Associati

1. Fanno parte dell'Associazione i coristi e il maestro direttore del Coro Valsella, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. Gli allievi coristi ossia le persone che si preparano ad entrare a far parte del Coro Valsella, dopo un periodo di formazione e di prova, sono considerati aspiranti soci.

Articolo 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'allievo corista, ammesso, su proposta del maestro direttore, ad entrare a far parte del Coro Valsella, deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato, che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni, che saranno emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione, sentito il maestro direttore del Coro, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30

(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare per iscritto domanda motivata di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) partecipare ai programmi formativi, ai concerti e agli altri eventi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal maestro direttore del Coro;
- d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se

prevista. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati fissando un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) perdita delle qualità e capacità canore necessarie per partecipare ai concerti del Coro Valsella;
 - d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il provvedimento di esclusione per i motivi previsti dalla lettera c) del precedente paragrafo 2, deve essere adottato previo parere conforme del Maestro del Coro Valsella.
4. L'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve essere inoltrato al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa il ricorso dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Articolo 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche, che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di

volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo IV

Organi sociali

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Comitato tecnico – artistico.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 3, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, se anche questi non vi provveda, l'Organo di controllo, deve procedere in via sostitutiva alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta)

giorni dalla scadenza del termine precedente.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti, che deve essere in numero dispari nonché del numero dei componenti da eleggere tra i non associati, che deve essere in numero inferiore a quello previsto per gli associati;
- e) eleggere e revocare il componente dell'organo di controllo;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti di persona o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno i tre/quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, presenti di persona o per delega.

Articolo 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio se-

greto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea in numero maggioritario tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari di consiglieri, che può variare da 11 (undici) a 15 (quindici) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il maestro direttore, il vicemaestro e il Presidente onorario dell'Associazione se nominato.

3. Non può essere eletto consigliere e, se nominato, decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni.

4. I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, l'Organo di controllo deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) nominare il Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo che non siano soci;
- b) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- c) nominare il Comitato tecnico-artistico, su proposta del maestro direttore;
- d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- e) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e la scadenza del pagamento;
- k) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente paragrafo, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Non può essere eletto Presidente e, se nominato, decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte

del Consiglio Direttivo;

- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Articolo 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente paragrafo, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di controllo è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.

2. Il componente dell'Organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto

funzionamento;

- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3: L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24 – Il Comitato tecnico – artistico: composizione e competenze.

1. Il Comitato tecnico – artistico è organo di consulenza del Consiglio Direttivo ed è composto da sei membri, tra i quali vi sono di diritto il maestro direttore, che lo presiede e il vicemaestro.

2. Il Comitato tecnico – artistico dura in carica 4 (quattro anni) e può essere convocato in riunione congiunta dal Consiglio Direttivo.

3. Spetta al Comitato tecnico – artistico formulare pareri e proposte in ordine a:

- a) scelta del repertorio artistico;
- b) organizzazione del programma di concerti, partecipazioni ecc.;
- c) ricerca musicologica;
- d) organizzazione di attività didattiche per aspiranti coristi;
- e) organizzazione delle prove di canti;
- f) inserimento nel Coro degli aspiranti coristi come coristi effettivi;
- g) ogni altra questione inerente all'attività del Coro Valsella.

4. L'attività del Comitato tecnico – artistico è regolata, in quanto compatibili, dalle norme concernenti il funzionamento del Consiglio Direttivo.

Titolo V

I libri sociali

Articolo 25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo nonché del Comitato tecnico - artistico.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, volontari, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Borgo Valsugana, via XXIV Maggio, il giorno 23 novembre 2021

F.to: Roberto Sandri

F.to: Marco Dolzani (L.S.)